



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. dr. Annalisa Gianfelice | Presidente |
| 2. dr. Vincenzo Pio Baldi | Consigliere |
| 3. dr. Angela Quitadamo | Consigliere rel. |

Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 2 dicembre 2021, fissata ai sensi dell'art.83, comma 7, lettera h) del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24 aprile 2020; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.298/2020 R.G. sez. lav.

TRA

GUS GRUPPO UMANA SOLIDARIETÀ, "GUIDO PULETTI" ONLUS, in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Proff. Aldo Andrea Cassi, Alberto Tedoldi e Daniela Parisi

Parte appellante

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandatario della Società **S.C.C.I. - Società di cartolarizzazione dei crediti INPS - S.p.A.**, rappr.to e difeso per procura generale alle liti in atti dall'Avv. Valeria Salvati

Parte appellata

PAOLO BERNABUCCI, rappr.to e difeso per procura in atti dall'Avv. Anna Antonelli
BALEANI DIEGO, PENNA MANUELA, VENTURA KOLTSIDAS EMANUELA, BRUNI MATTEO
contumaci
BRUÈ CRISTIANA, BURATTI MERI, BURINI MARCO, CAPPELLACCI SILVIA, DOMIZI MIRKO, FRANCIA VALENTINA, KALAHE PATHIRANAGE DULIP CHAMIDA, MANCINI MELISSA, MOSCA STEFANO, NARDI LOREDANA, PACINI LUCA, PALLOTTO NICOLA, PASQUALINI VALERIA, ROSSI HILLARY, SCOCCIA MATTEO, SIMONI MATTEO, ZACCONI LORENZA
non costituiti

Conclusioni come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Macerata in funzione di giudice del lavoro l'Associazione ONLUS GUS - Gruppo Umana Solidarietà - "Guido Puletti" chiedeva annullarsi il Verbale Unico di Accertamento n. 000447106/DDL notificato il 15 dicembre 2014, il Verbale Unico di

Firmato Da: DIOMEDI DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e05d937cf5d18c2 - Firmato Da: GIANFELICE ANNALISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 7a9b1619fb4f21985f3226000000000000
Firmato Da: QUITADAMO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 15210171307dd4d388728c6d70b42b596



Accertamento n.000451134/DDL notificato il 26 gennaio 2015 ed il Verbale Unico di Accertamento n. 000454583/DDL notificato l'11 febbraio 2015, rispettivamente inerenti al personale impegnato nelle province di Ascoli Piceno, di Ancona e di Fermo, con i quali, all'esito di attività ispettiva, era stata contestata la irregolarità di numerose posizioni lavorative di collaboratori occasionali e a progetto, occupati nelle sedi predette, le cui prestazioni a parere dei verbalizzanti non presentavano i caratteri di genuinità propri delle relative tipologie contrattuali, dunque erano state da costoro riqualificate come prestazioni di lavoro subordinato, con esorbitante rideterminazione degli obblighi contributivi. La ricorrente denunciava l'illegittimità dell'accertamento inerente alla non genuinità dei contratti di collaborazione per asserita mancanza di specifico progetto, evidenziando, in relazione alla propria natura di Organizzazione non governativa avente scopi di solidarietà sociale per favorire la pacifica convivenza tra popoli, cui era estraneo il perseguimento di qualsiasi finalità di lucro, ed in conformità a quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale n.7 del 20 febbraio 2013, la maggiore elasticità delle condizioni di accesso a tale tipologia contrattuale, nell'ottica di favorire il raggiungimento degli scopi sociali ed umanitari attraverso l'imposizione di minori vincoli formali, rispetto a quelli imposti in via generale dalla recente riforma ex lege n.92/2012, nonché mediante la previsione di macro-progetti specifici facenti parte integrante dei più generali obiettivi di organizzazione. La ricorrente evidenziava che, viceversa, gli Ispettori verbalizzanti non avevano tenuto in alcun conto le suddette specificità e peculiarità della disciplina di favore, giungendo, in violazione dei criteri di riparto degli oneri probatori nella specifica materia, ad una generalizzata presunzione di illegittimità di tutti i rapporti instaurati con i collaboratori e persino qualificando la fattispecie in termini di evasione, invece che di mera omissione contributiva, ai fini del calcolo delle sanzioni aggiuntive. La ricorrente, pertanto, chiedeva dichiararsi la nullità dei verbali in discorso, anche in ragione della loro genericità, e nel merito accertarsi la natura autonoma dei rapporti di collaborazione occasionale e/o a progetto dedotti in causa, per l'effetto annullarsi i verbali in contestazione; in ogni caso dichiararsi l'insussistenza dei pretesi obblighi contributivi e delle fattispecie sanzionatorie ad essi ricollegate, o in subordine riqualificare queste ultime come mere omissioni contributive, con vittoria di spese di lite.

L'Inps resisteva alla domanda, formulando in via preliminare richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei formali collaboratori ovvero di autorizzazione alla loro chiamata in causa, oltre che richiesta di chiamata in causa di Bernabucci Paolo, nella veste di Presidente della Onlus ricorrente.

Disposta la chiamata in causa dei prestatori delle contestate attività di collaborazione, nonché di Bernabucci Paolo, con sentenza del 14 luglio 2020 l'adito Tribunale respingeva la domanda



attore, quindi condannava in solido l'Associazione ricorrente e Bernabucci Paolo a rifondere le spese di lite in favore dell'Inps, mentre nulla disponeva per le spese di lite rispetto ai restanti rapporti processuali.

Con distinti ricorsi l'Associazione Gus e Bernabucci Paolo hanno impugnato la suddetta sentenza, deducendo l'errore del Tribunale nell'interpretare ed applicare la normativa di settore, oltre che nell'omettere l'esame delle eccezioni di genericità dei verbali impugnati, nonché l'esame delle questioni inerenti alle specificità della disciplina di favore dettata in considerazione della peculiare natura e dell'altrettanto peculiare modalità di svolgimento dell'attività di GUS, i cui risultati potevano essere garantiti solo attraverso l'utilizzo di contratti a progetto e di prestazioni occasionali; inoltre, parte appellante ha criticato la scelta del primo giudice di trarre il proprio convincimento dalla inammissibile, prima ancora che generica, dichiarazione resa da uno dei collaboratori poi divenuto dipendente di GUS (Pallotto Nicola), peraltro travisandone il senso, senza dare conto del complesso delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio, alla stregua delle quali ben poteva dirsi dimostrato che i rapporti di lavoro, oggetto di contestata qualificazione, erano stati correttamente configurati come prestazioni occasionali e/o contratti a progetto, in piena conformità a quanto dichiarato nei relativi contratti. Parte appellante, d'altro canto, ha evidenziato che gli stessi lavoratori costituiti in giudizio avevano aderito alla domanda attorea, confermando la piena corrispondenza tra i modelli contrattuali sottoscritti e il concreto svolgersi dei relativi rapporti. Infine, parte appellante ha censurato l'omessa pronuncia da parte del primo Giudice sulla questione relativa all'applicazione delle spropositate sanzioni previste per la fattispecie dell'evasione, e non della semplice omissione. Parte appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi integralmente la domanda avanzata in primo grado, con vittoria delle spese di lite.

L'Inps ha resistito ai gravami chiedendone il rigetto.

I soggetti chiamati in causa in primo grado non si sono costituiti.

Disposta la riunione degli appelli, all'esito dell'udienza di discussione la causa è stata trattenuta in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, pur non rinvenendosi in atti gli elementi per accertare la regolare *vocatio in ius* nel presente grado dei soggetti chiamati in causa in veste di collaboratori autonomi o a progetto e rimasti contumaci sin dal primo grado, ritiene il Collegio che tale circostanza non sia di ostacolo alla decisione sul merito, considerato che la domanda originariamente proposta dalla ricorrente è intesa in maniera evidente ad ottenere solo in via incidentale, non già in via principale, l'accertamento sulla natura autonoma dei rapporti di lavoro dedotti in causa, essendo la stessa



esclusivamente finalizzata a conseguire l'accertamento di insussistenza della pretesa contributiva avanzata dall'Inps, come può evincersi dal tenore complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.

Nel merito, gli appelli sono infondati e vanno respinti per i motivi di seguito esposti.

E' opportuno muovere proprio dai contenuti della Circolare Ministeriale n.7 del 20 febbraio 2013, invocata dall'Associazione originaria ricorrente a conforto delle proprie deduzioni in ordine alla perfetta conformità a diritto dei modelli contrattuali dalla stessa adottati per disciplinare i rapporti di collaborazione di fatto instaurati con i soggetti meglio indicati in atti.

Siffatto documento si pone l'obiettivo di chiarire i profili problematici del ricorso alla tipologia contrattuale delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto di cui agli artt. 61 e ss., D.Lgs. n. 276/2003, come modificati dall'art. 1, commi 23-25, L. n. 92/2012, con precipuo riferimento all'ambito settoriale del lavoro svolto all'interno di organizzazioni non governative (ONG/ONLUS), nella piena consapevolezza della *ratio* della legislazione di riferimento, che non ha inteso derogare, rispetto ad alcuna delle categorie di datori di lavoro pubblici o privati, al fondamentale criterio di valutazione della liceità del modello contrattuale in questione, fatto risiedere nella necessità costante ed indefettibile che in seno ad esso ricorrano quegli *"....elementi di specificità puntualmente declinati nel progetto e finalizzati al raggiungimento di un autonomo risultato conseguito attraverso una attività che presenti margini di autodeterminazione del prestatore...."*, così che anche rispetto alle Organizzazioni in discorso *"...il progetto gestito autonomamente dal collaboratore non può sinteticamente identificarsi con l'oggetto sociale, ma deve essere caratterizzato da una sua specificità, compiutezza, autonomia ontologica e predeterminatezza del risultato atteso e rappresentare una vera e propria "linea guida" contenente le modalità di esplicitazione dell'obbligazione del collaboratore.... Più in particolare, la sussistenza di una genuina co.co.pro. è condizionata, nei settori in esame, alla presenza dei seguenti elementi:*

- assoluta determinatezza dell'oggetto dell'attività inteso anche come parte integrante del più generale obiettivo perseguito dall'organizzazione;*
- circoscritta individuazione dell'arco temporale per l'espletamento dell'attività progettuale in funzione dello specifico risultato finale;*
- apprezzabili margini di autonomia anche di tipo operativo da parte del collaboratore, obiettivamente riconoscibili nelle modalità di svolgimento della prestazione stessa ossia per lo svolgimento di compiti non meramente esecutivi;*
- possibilità di obiettiva verifica circa il raggiungimento dei risultati attesi."*

Non vi è, dunque, nessuna deroga al principio, originariamente elaborato dalla Giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto (art. 61, primo comma, d.lgs.n. 276/2003), determina la conversione del rapporto "o*pe legis*" (art. 69 d.lgs.n. 276/2003), rendendo persino superflua in tal



caso l'indagine istruttoria circa la natura subordinata ovvero autonoma del rapporto (così da ultimo Cass. Ord.n.27543/2020).

Ebbene, la disamina di ognuno dei contratti sottoscritti dai lavoratori mette in chiara luce l'assenza di sia pur minime indicazioni idonee a ricondurre l'attività richiesta al prestatore ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dalla committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.

Al contrario, come rilevato dall'Inps, e come si ricava agevolmente dalla lettura dei testi contrattuali, in tutti i casi esaminati si vuole far passare per individuazione di un progetto la descrizione delle mansioni richieste al prestatore, idonee a realizzare, nel settore di adibizione, alcune finalità che nel loro insieme costituiscono l'oggetto sociale dell'Associazione.

Si riscontra, insomma, in seno al testo di tutti i contratti esaminati l'assoluta genericità dell'incarico affidato, mediante clausola standard, ai lavoratori “...di prestare la propria collaborazione come Operatore sociale”, in tal modo facendo coincidere il progetto *sic et simpliciter* con l'obiettivo di ottenere dal lavoratore l'espletamento di mansioni corrispondenti all'indicata qualifica professionale.

Pertanto, il ricorso a formule standardizzate evidentemente mira a consentire che il medesimo modello contrattuale si adatti alle più eterogenee e svariate espressioni della professionalità richiesta, a riprova dell'assoluta carenza di un progetto specifico a base dell'instaurazione del singolo rapporto di collaborazione.

In proposito, giova richiamare il consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità secondo cui la chiara *ratio* della normativa innanzi citata postula, in seno al progetto, un'attività produttiva chiaramente descritta ed identificata attraverso il collegamento ad un determinato risultato finale, “... ***laddove siffatto risultato non possa in alcun modo farsi coincidere con il perseguimento del generale interesse dell'impresa committente a realizzare l'oggetto sociale, attraverso la mera riproposizione dei medesimi obiettivi, alla cui realizzazione mira l'ordinaria attività aziendale...***” (sul punto, si veda Cass. n. 17636/2016 richiamata dall'Ordinanza n.11778/2019).

In definitiva, la totale carenza in seno ai contratti di minimi elementi, ulteriori all'indicazione della mera qualifica professionale, idonei a puntualmente descrivere e ben specificare in cosa consista l'attività del collaboratore finalizzata al raggiungimento di risultato autonomo rispetto all'oggetto sociale, pur se rientrante nel più generale obiettivo perseguito dall'organizzazione, determina la radicale invalidità dei modelli contrattuali formalmente adottati e l'automatica



qualificazione dei rapporti sottostanti in termini di subordinazione, senza necessità alcuna di accertare il concreto atteggiarsi in via di fatto delle prestazioni lavorative ad essi afferenti.

Alla stregua di quanto innanzi, l'attività istruttoria espletata in primo grado appare persino superflua, in quanto anche un positivo accertamento in merito ad effettivi margini di autonomia gestionale e di libertà organizzativa in capo ai lavoratori non varrebbe a neutralizzare il peculiare profilo di invalidità dei contratti in esame, espressamente ricondotto dal legislatore alla mancata indicazione dello specifico progetto.

Come già detto, infatti, la Suprema Corte sottolinea che *"In tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.* (Cass., Sez. Lav., Ord.n.27543 del 2 dicembre 2020 citata).

Quanto alle prestazioni occasionali, è emerso attraverso le dichiarazioni dei lavoratori escussi che le stesse sono state in realtà richieste e considerate dalle entrambe parti come mero espletamento di un breve periodo di prova, finalizzato a sondare l'opportunità di intraprendere un rapporto lavorativo più stabile.

Infine, è corretta l'applicazione del regime sanzionatorio, sul presupposto della qualificazione della fattispecie dedotta in causa in termini di evasione invece che di mera omissione contributiva.

Ed infatti, muovendo dalla chiara distinzione operata all'art. 116, ottavo comma, della legge n. 388/2000, senza dubbio il ricorso ad uno schema contrattuale difforme dal modello legale inderogabilmente fissato tradisce la volontà dei contraenti di creare una situazione giuridica apparente e distante dall'effettivo e concreto atteggiarsi della situazione di fatto, dunque implica, quantomeno in via presuntiva, la volontà di occultare la reale tipologia e natura del rapporto intercorso, al fine di sottrarsi ai maggiori oneri contributivi a quest'ultimo riconducibili.

Sarebbe stato, quindi, onere della ricorrente, rimasto del tutto non assolto, vincere la suddetta presunzione di volontà occultatrice, attraverso specifici e oltremodo significativi elementi a dimostrazione della mancanza dell'intento di simulazione a base del ricorso a contratti di

Firmato Da: DIOMEDI DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e05d937cf5d18c2 - Firmato Da: GIANFELICE ANNALISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 7a9b1619fb4f21985f3226000000000000
Firmato Da: QUITADAMO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 15210171307dd4d388728c6d70b42b196



collaborazione a progetto, non conformi alla sostanza predicata dal modello legislativo di riferimento.

Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata va confermata, anche con riferimento all'affermata responsabilità solidale di Bernabucci Paolo, nell'indiscussa veste di legale rappresentante dell'Associazione originaria ricorrente.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte così provvede: 1) rigetta gli appelli e conferma la sentenza impugnata; 2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in favore dell'Inps in euro 12.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge; 3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione

Ancona, 2 dicembre 2021

Il Consigliere est.

Il Presidente

